

était plus possible d'y remédier. Après ces explications, je me joins avec empressement aux conclusions de la Commission tendant à intéresser la bienveillance du Gouvernement en faveur du pétitionnaire.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Qual'è la data del deposito della petizione?

VALERIO LORENZO, relatore. La data della petizione è del 16 novembre 1849, ed è posta sotto il numero 2077. La data del suo arresto è di marzo 1847.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ne consegue che la prigionia sofferta dal petente avvenne prima dello Statuto.

VALERIO LORENZO, relatore. La prigionia fu di dieci mesi e venti giorni. (*Sensazione*)

Dalle parole della petizione *che era ancora in carcere in gennaio dell'anno corrente*, ravvicinate colla data della petizione, cioè 16 novembre 1849, risultava alla Commissione che il Laperrousaz era ancora in carcere nel 1849.

Paragonando ora questa data con quella dell'arresto, si scorge che vi è errore.

PRESIDENTE. Dunque è provato che il petente fu posto in carcere prima della promulgazione dello Statuto.

PISSARD. Je remercie M. Valerio d'avoir donné une lecture complète de la pétition du M. Laperrousaz. Il résulte de cette lecture premièrement que le pétitionnaire a été incarcéré en mars 1847, et qu'il est sorti de prison en janvier 1848, et non en janvier 1849, conséquemment à une époque antérieure au Statut; il résulte également de la pétition que ce ne sont point les tribunaux de Savoie, ni la police de Savoie qui ont dirigé la procédure et procédé à l'incarcération du sieur Laperrousaz, mais bien les tribunaux de Turin et la haute police de l'Etat qui siège à Turin. Les faits narrés dans le rapport de l'honorable préopinant étant ainsi rectifiés, je déclare m'adjoindre aux conclusions de la Commission des pétitions pour le renvoi de la demande au Conseil des ministres, et pour que le pétitionnaire puisse avoir, s'il en est le cas, une indemnité du dommage qu'il a souffert.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

VALERIO LORENZO, relatore. Petizione 1366. La petizione del signor Moia Carlo è una dolorosa pagina della nostra nazionale sventura.

In essa narra, come da soldati fuggiaschi da Novara, la sua casa fosse miseramente saccheggiata, narra cose che è meglio tacere.

Il danno che ebbe a subire è registrato nella petizione, e confermato dalle firme del Consiglio comunale.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione al ministro dell'interno, come già si è deciso per altre petizioni contenenti le stesse lagnanze ed aventi lo stesso scopo.

(La Camera approva.)

Petizione 1387. Questa petizione contiene invece una bella pagina della guerra dell'indipendenza. In essa Bartolommeo Gastinelli, settuagenario, raccontando alcuni fatti di valore militare di suo figlio, ora sottotenente nei bersaglieri, chiede per lui la medaglia d'onore. La narrazione dei fatti contiene anche un numero di firme di testimoni de' fatti narrati, e corredata inoltre di un certificato del chirurgo militare relativo alle ferite riportate dal figlio del petente.

La Commissione crede che la petizione possa essere spedita al ministro della guerra, il quale, accertati i fatti narrati, vedrà se la richiesta del vecchio padre possa soddisfarsi.

(La Camera approva.)

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO SPANO
SULLE BANNALITÀ DEI MOLINI OLIO IN CUGLIERI.**

SPANO. Essendo presente il signor ministro di finanze, domando la parola per muovere la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Il signor Spano ha la parola.

SPANO. La questione che io sottopongo in oggi al giudizio della Camera vi porrà in grado di valutare, o signori, in qual modo sia stata condotta la redenzione dei feudi in Sardegna, e come il Governo ancora mantenga, senza ripararle, le antiche ingiustizie.

Nel 1838 convenivano in Cagliari nanti la regia delegazione creata con regio editto del 30 giugno 1837, il procuratore del conte di Cuglieri, e quello di questo comune, onde liquidare i redditi di esso feudo. Eccovi, o signori, la minuta di una tale liquidazione, che passò in giudicato con sentenza della predetta delegazione in data del 5 dicembre di detto anno.

ATTIVO.

Per barili 100 d'olio, prodotto medio della decima proveniente dalla bannalità di 13 molini ad olio baronali esistenti nel villaggio di Cuglieri a lire nuove 24 per barile L.	2400	»
Per diritto di pascolo di porci	67	20
Per diritto di pascolo delle vacche	124	80
Per diritto di pascolo delle pecore, n° 196 pecore a lire 5 76 caduna	1128	36
Per diritto di grano feudale procedente dalla seminazione, starelli n° 690 al prezzo di lire 5 28 lo starello	5643	20
Per diritto di feudo in danaro, procedente da vassallaggio	192	96
Per diritto di vino mosto	40	52
Per affitti di pascolo di bestiame forastiero	120	00
Per affitti percepiti parimente dai forastieri per legnare	72	00
Per barili 6 olio provenienti da canoni convenuti, che prima della nuova legge pagavano i concessionari dei molini	144	00
Per penali e multe	96	00
Totale attivo del feudo di Cuglieri L.	8029	44
Da cui dedotte tutte le spese inerenti al feudo risultanti in	3350	17

Rimane a carico del comune per riscatto del feudo la somma di L. 4699 27

Coll'annua corrisponsione adunque di questa somma trovavasi il comune da ogni e qualunque vincolo feudale liberato, e prima d'ogni altro dalla bannalità dei molini ad olio. Per patto speciale però il comune si riservava di comperare dal feudatario i molini, magazzini, torchi e tutti gli accessori necessari all'esercizio della bannalità, mediante una riduzione sul prezzo d'estimo di essi.

Ma non si accontentò il barone di un tale accomodamento, ed appellò dal giudicato al felicemente ora cessato supremo Consiglio di Sardegna, dicendo esagerate le spese dedotte dalla parte attiva della liquidazione. Si disputò acutamente sulle passività, senza intervento alcuno del comune, facendo il fisco le parti di esso e della Corona. Contestò questi molto opportunamente la riserva dei molini e loro accessori, coi fabbricati a ciò necessari fattasi in favor del barone, ed in